

Finanziaria 2007: detrazione del 55% in 3 anni per il risparmio energetico

28 Dicembre 2006 by Giovanni | Argomenti: [finanziaria 2007](#), [ecologia](#), [risparmio](#), [detrazioni](#) | 46628

La [finanziaria 2007](#) è un malloppo non indifferente, circa 600 pagine senza annessi e connessi. Sono andato a spulciare gli articoli riguardanti il risparmio energetico che, seppure passati in sordina, credo possano contribuire ad un rilancio di una nuova mentalità di gestione delle risorse. In questo post voglio concentrarmi sulle detrazioni per l'attuazione di interventi di risparmio energetico su strutture già esistenti. Per i nuovi edifici preparerò un post a parte.

In estrema sintesi gli interventi volti alla diminuzione dei consumi, sia riguardanti la ristrutturazione di tetti, pareti, finestre e caldaie, permettono di usufruire di una detrazione del 55 % in 3 anni. Quindi una quota davvero rilevante, superiore alla metà della spesa, restituita in tempi decenti. Soprattutto i tempi sono il mezzo più efficace, ricordo infatti che quando si era passati dai 5 ai 10 anni la convenienza si era drasticamente ridotta, anche e soprattutto da un punto di vista psicologico (10 anni sono un arco temporale troppo ampio).

Comunque riporto i punti salienti. Tutte le informazioni riportate sono prese dal documento della finanziaria a partire da pagine 142.

66 344. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

67 345. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, della Tabella 3 allegata alla presente legge.

68 346. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

69 347. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

70 348. La detrazione fiscale di cui ai commi ~~66, 67, 68 e 69~~ 344, 345, 346 e 347 e' concessa con le modalita' di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modificazioni, sempreche' siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni:

- a) la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti e' asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione;
- b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un « attestato di qualificazione energetica », predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unita' immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unita' immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.

74 349. Ai fini di quanto disposto dai commi da ~~66 344 a 72 350~~ si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono dettate le disposizioni attuative di quanto disposto ai commi ~~66, 67, 68 e 69~~ 344, 345, 346 e 347.

Publicato in [La mia ecologia, Finanziaria 2007](#) | 

763 Commenti a “Finanziaria 2007: detrazione del 55% in 3 anni per il risparmio energetico”